

1° Valutazione del seguito: Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) c. Italia, Denuncia n. 140/2016, sentenza di merito del 22 gennaio 2019, Delibera CM/ResChS(2019)6

1. Decisione della Commissione nel merito del ricorso

A. Violazione dell'articolo 5

Il Comitato ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 5 della Carta in ragione del fatto che la restrizione al diritto di organizzazione degli iscritti alla Guardia di Finanza è eccessiva in quanto è subordinata la costituzione di sindacati o organizzazioni professionali da parte dei suoi iscritti previo consenso del Ministro della Difesa, in assenza di rimedi amministrativi e giurisdizionali contro il rifiuto arbitrario della registrazione.

Il Comitato ha inoltre ritenuto, in materia di libertà di adesione o di non adesione ad enti, che il divieto assoluto ai membri della Guardia di Finanza di cui all'articolo 1475, comma 2, del Codice Militare, di aderire ad "altri sindacati", ove la Guardia sia funzionalmente equivalente a una forza di polizia o a una forza armata, è sproporzionato poiché priva i suoi membri di mezzi efficaci per rivendicare i propri interessi economici e sociali e non è necessario in una società democratica in violazione dell'articolo 5 della Carta (§§83 , 88 e 98 della decisione)

B. Violazione dell'articolo 6§2

Il Comitato ha concluso che vi è stata una violazione dell'articolo 6, paragrafo 2 della Carta, in quanto gli organi rappresentativi della Guardia di Finanza non sono stati dotati di mezzi per negoziare efficacemente i termini e le condizioni di impiego, compresa la retribuzione. In particolare, il Comitato ha ritenuto, in merito alla procedura prevista dalla normativa in materia di consultazioni degli organi rappresentativi della Guardia di Finanza, che non è stato dimostrato che tale procedura assicuri effettivamente trattative significative rispetto alla mera audizione e che il rappresentante gli organismi hanno potuto, in pratica, incontrare frequentemente i Ministri interessati o i loro rappresentanti per negoziare su questioni relative alle condizioni di lavoro e alle retribuzioni dei membri della Guardia di Finanza.

Il Comitato ha inoltre ritenuto che, in caso di disaccordo, gli organi rappresentativi possano inviare le proprie osservazioni solo ai rispettivi Ministri e che tale procedura non presentasse le caratteristiche di una vera trattativa tra due parti e di una ragionevole alternativa al processo di contrattazione (§§ 130 -132 della decisione).

C. Violazione dell'articolo 6§4

Il Comitato ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 6§4 della Carta a causa del divieto assoluto del diritto di sciopero imposto ai membri della Guardia di Finanza.

Il Comitato ha ritenuto che, nonostante le restrizioni al diritto di sciopero nell'ambito dei requisiti di "minimo servizio" in caso di sciopero nel settore della difesa, o la previsione di una regolare ed efficace procedura di trattativa tra i membri della Guardia di Finanza e l'autorità di comando, sarebbe proporzionato e compatibile con la Carta, il divieto assoluto del diritto di sciopero imposto ai membri della Guardia di Finanza non può essere considerato necessario in una società democratica in violazione dell'articolo 6§4 della Carta (§152 della decisione).

2. Informazioni fornite dal Governo

A. Violazione dell'articolo 5

Dal verbale, registrato in data 4 marzo 2021, risulta che dopo la sentenza n. 120/2018 della Corte costituzionale dell'11 aprile 2018 che ha dichiarato incostituzionale la prima parte dell'articolo 1475, comma 2, del codice militare in materia di divieto di personale per formare sindacati, sono state costituite in totale sette Associazioni Sindacali Professionali tra i Militari (APCSM) composte esclusivamente dal Corpo Militare, oltre a quattro APCSM congiunte.

Inoltre, è stato approvato dalla Camera dei Deputati un disegno di legge contenente progetti di disciplina sull'“esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia con ordine militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo” e attualmente all'esame del Senato della Repubblica. L'articolo 3 del disegno di legge prevede che, prima di svolgere attività sindacale, gli APCSM, depositino lo statuto presso il Ministero competente, il quale è tenuto ad accertarne la compatibilità con la disciplina normativa applicabile e, in caso affermativo, provvedere alla trascrizione in registro appropriato. La relazione indica inoltre che il disegno di legge disciplina la partecipazione degli APCSM al procedimento al fine di garantirne la legittimità e la trasparenza in caso di rifiuto della registrazione.

Secondo il rapporto, in attesa dell'approvazione di questo disegno di legge, tutte le richieste relative alla costituzione di ordini professionali per il personale militare si sono concluse con esito favorevole.

Quanto al divieto imposto ai membri della Guardia di Finanza dall'articolo 1475, comma 2, del Codice Militare, di aderire ad “altri sindacati”, la relazione indica che il citato disegno di legge, al fine di garantire la “compattezza” e “l'unità” delle istituzioni militari, stabilisce/mantiene espressamente il divieto (i) per le associazioni sindacali professionali del personale militare (APCSM) di assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle forze armate o di polizia; (ii) per l'adesione del personale militare ad associazioni sindacali professionali diverse dall'APCSM.

Per giustificare il divieto mantenuto dal disegno di legge, la relazione indica che il divieto è previsto in una norma di rango primario (articolo 1475, comma 2, del codice militare) e che la legittimità di tale limitazione è stata confermata dalla Corte costituzionale nella sua decisione n. 120/2018. Al riguardo, la relazione sottolinea che, nella sua sentenza, la Corte Costituzionale ha evidenziato che le “specificità dell'ordine militare giustificano l'esclusione di forme associative ritenute non rispondenti alle conseguenti esigenze di compattezza e unità degli organismi che compongono quest'ordine”. Secondo il rapporto, il ruolo cruciale svolto dal personale militare sarebbe irrimediabilmente compromesso dalla presenza nelle sue fila di singoli rappresentanti delle Forze Armate ai quali fosse consentito affiliarsi o aderire ad associazioni che, per loro stessa natura e per le finalità perseguite, si scontrano con i principi fondanti delle istituzioni militari di cui fanno parte.

B. Violazione dell'articolo 6§2

La relazione fa riferimento al disegno di legge attualmente all'esame del Senato della Repubblica che prevede, tra l'altro, l'attribuzione di poteri negoziali agli APCSM che saranno riconosciuti, in base al numero dei componenti, come i più rappresentativi a livello nazionale e che prenderà parte alle procedure negoziali per la stipula di accordi sindacali.

Il disegno di legge introdurrà inoltre un'ulteriore procedura negoziale attraverso la quale gli APCSM potranno dirimere con le amministrazioni competenti le questioni relative alla distribuzione degli accessori e della produttività.

C. Violazione dell'articolo 6§4

La relazione indica che la Corte costituzionale, con sentenza n. 120/2018 dell'11 aprile 2018, ha riconosciuto la legittimità del divieto di sciopero per il personale militare, in particolare, alla luce del “principio di neutralità” previsto dalla Costituzione per l'intera pubblica amministrazione, ma che è un valore vitale per i corpi militari preposti alla “difesa della patria”. Il divieto di sciopero, quindi, mira ad evitare che l'astensione dal lavoro comprometta i più importanti diritti costituzionali quali la libertà individuale, l'integrità fisica, l'incolumità dei cittadini e la sicurezza nazionale.

Secondo il rapporto, la tutela dei diritti fondamentali deve essere sempre “sistemica e non suddivisa in una serie di regole scoordinate e potenzialmente contrastanti”. Diversamente, si avrebbe l'estensione illimitata di uno dei diritti (il diritto di sciopero in questo caso), che diventerebbe “tiranno” nei confronti di altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e tutelate, tra cui, come precisato dal Consiglio di Stato, la difesa militare dello Stato.

Il rapporto afferma che esiste un'assoluta incompatibilità tra i principi di neutralità, coesione ed efficienza delle amministrazioni militari per la tutela degli interessi fondamentali dei cittadini italiani e comunitari e il riconoscimento del diritto di sciopero (cioè di decidere autonomamente “astenersi” dai doveri e dagli obblighi di difesa degli interessi fondamentali, della vita democratica e dell'integrità della Nazione). Il Governo ritiene inammissibile qualsiasi astensione collettiva dal lavoro dei membri della Guardia di Finanza, perché minerebbe le fondamenta stesse dello Stato e metterebbe in pericolo la vita umana e l'incolumità personale.

La relazione ritiene inoltre che i requisiti di “minimo servizio”, richiamati dal Comitato nella sua decisione, non possano essere riconosciuti come una misura efficace viste le specificità del compito di difesa nazionale, al quale il corpo contribuisce essendo parte integrante delle Forze Armate e partecipando alla difesa politico-militare dei confini. Pertanto, per la relazione, le modalità concrete di esercizio della libertà di associazione sindacale devono essere attentamente bilanciate con le funzioni fondamentali della difesa nazionale, dell'ordine e della pubblica sicurezza.

Confrontando altri ordinamenti europei con quello italiano, il Governo rileva che il diritto di sciopero nel settore della difesa e della sicurezza è soggetto a limitazioni simili a quelle vigenti in Italia. Il rapporto afferma che il divieto assoluto di sciopero per il personale militare è un principio fondamentale volto a garantire la protezione dell'intero sistema nazionale e la sicurezza dello Stato. Pertanto, il disegno di legge all'esame del Senato della Repubblica mantiene il divieto di sciopero per il personale militare.

3. Osservazioni dell'Organizzazione europea delle associazioni e dei sindacati militari (EUROMIL)

Nei suoi commenti, registrati in Segreteria il 3 agosto 2021, l'Organizzazione europea delle associazioni e dei sindacati militari (EUROMIL) afferma che il governo ha consentito agli attuali, cosiddetti sindacati, di costituire la propria organizzazione ma senza consentire loro di portare fuori qualsiasi attività. Secondo EUROMIL, le autorità continuano a comunicare esclusivamente con gli organi di rappresentanza della Guardia di Finanza (COCER) il che si traduce in una vera e propria esclusione dei cosiddetti sindacati dalle relative consultazioni. EUROMIL sostiene che con lettera del 18 novembre 2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha respinto la richiesta avanzata dall'Unione Nazionale Finanziatori (SI.NA.FI) di partecipare al processo di consultazione del rinnovo del contratto collettivo per il periodo 2019 -2021, affermando che “fino all'adozione di una riforma ad hoc, non sarà possibile (...) accogliere la richiesta di convocazione di

questa associazione, come qualsiasi altro ordine professionale che abbia ricevuto riconoscimento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze” .

EUROMIL critica inoltre il disegno di legge attualmente pendente dinanzi al Senato della Repubblica che vincola l'attività operativa dei sindacati richiedendo il consenso ministeriale e che il Ministero può revocare l'autorizzazione all'esercizio delle attività sindacali se ritiene che eventuali successive modifiche allo statuto del sindacato è incompatibile con i requisiti di legge. Inoltre, in base al disegno di legge e alle norme vigenti del decreto ministeriale, il personale delle forze armate, la Guardia di Finanza e i loro sindacati, non possono aderire ad organizzazioni sindacali non specificamente costituite per il personale militare.

Il divieto assoluto del diritto di sciopero è tuttora imposto ai membri della Guardia di Finanza in base alle disposizioni del Codice Militare mentre il Comitato ha concluso che tale divieto totale non è proporzionato allo scopo legittimo perseguito e, pertanto, non è necessario in una società democratica.

4. Commenti dell'Associazione Finanziari Cittadini e Solidarietà (FICIESSE)

Nelle proprie memorie, protocollate in Segreteria in data 20 settembre 2021, l'Associazione Finanziari Cittadini e Solidarietà (FICIESSE) precisa che dopo la sentenza n. 120/2018 della Corte Costituzionale riconoscendo la legittimità dei sindacati del personale militare, il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno emanato nel 2018 due circolari indicanti specifiche condizioni, tra cui il mantenimento del divieto di sciopero e di l'adesione ad altre associazioni sindacali non militari, per consentire le procedure per la costituzione di associazioni sindacali professionali. La procedura per ottenere l'autorizzazione preventiva e, quindi, poter costituire un sindacato è la seguente: - trasmissione al Comando Generale della Guardia di Finanza di una bozza di statuto del sindacato da stabilire; - formulazione da parte del Comando Generale di un parere e trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, unitamente alla bozza di statuto; - entro 180 giorni dalla richiesta, rilascio di un decreto di autorizzazione (o di rigetto) firmato dal Ministro.

Inoltre, il decreto del 22 dicembre 2018 del Ministero della Difesa ha attribuito il potere consultivo agli organi di rappresentanza militare, concedendo alle unioni militari l'esercizio di una non precisata attività di dialogo con riferimento alle sole questioni di carattere generale. La FICIESSE precisa che nonostante, a febbraio 2020, siano stati costituiti 18 sindacati per il personale militare, il Governo continua a dialogare solo con gli organi di rappresentanza militare (come il COCER) e quindi i sindacati militari sono di fatto esclusi e prevenuti dall'espletamento delle proprie attività. Non riconoscendo la soggettività sindacale con le proprie finalità e finalità, il Governo nega ai propri dipendenti il diritto di avvalersi della struttura sindacale alla quale sono iscritti per la difesa dei propri interessi, a danno dei dipendenti la cui attività e diritti sindacali finiscono inevitabilmente per essere negati.

5. Commenti della Confederazione Generale Italiana Del Lavoro (CGIL)

Nei suoi commenti, registrati in Segreteria il 4 agosto 2021, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) fa riferimento alle citate due circolari emesse nel 2018 dal Ministero della Difesa e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che prevedono oneri gravosi per ottenere l'autorizzazione preventiva alla costituzione di sindacati militari e mantenere il divieto del loro diritto di sciopero e di aderire ad altre associazioni sindacali non militari da parte dei loro iscritti. Per la CGIL è evidente che quanto previsto da una preventiva autorizzazione del Ministero per la costituzione di un'associazione sindacale limita i diritti sindacali dei lavoratori della Guardia di Finanza ab origine e che la procedura, come descritta in menzionata circolare 2018 non è semplice né di facile applicazione. La CGIL osserva inoltre che il disegno di legge

attualmente pendente al Senato mantiene anche i divieti per gli appartenenti alle forze armate di aderire a sindacati diversi da quelli specificamente costituiti per il personale militare, oltre ad altre limitazioni, come la previsione che la rappresentanza di una singola categoria di personale militare non deve superare il 75 per cento del totale degli iscritti al sindacato. Questo disegno di legge, secondo la Cgil, anche se adottato, non può soddisfare i requisiti della decisione del Comitato nella fattispecie.

Secondo la CGIL, le osservazioni del Governo in merito al divieto del diritto di sciopero imposto ai membri della Guardia di Finanza, non reggono al vaglio, in quanto tale organismo si occupa principalmente - e quasi esclusivamente - della polizia economica e finanziaria, composta da ispezioni e indagini in materia di entrate, spese e controllo del mercato. La Guardia di Finanza si occupa di questioni di sicurezza e ordine pubblico solo in via ausiliaria e l'Agenzia delle Dogane e dell'Agenzia delle Entrate svolgono attività in larga parte sovrapposte a quella della Guardia di Finanza.

La CGIL, infine, precisa che le organizzazioni sindacali degli iscritti alla Guardia di Finanza, anche se regolarmente costituite, sono ignorate, ed escluse da ogni dialogo e trattativa con i Ministeri e il Governo mantiene un comportamento di totale indifferenza nei confronti quei sindacati, rifiutandosi perfino di dare una risposta alle loro richieste. I sindacati di nuova costituzione appaiono, quindi, come “gusci vuoti” poiché viene loro negata la possibilità di partecipare a consultazioni a fianco degli organi rappresentativi militari, nonché quella di avviare veri e propri negoziati con i rappresentanti dei ministeri su questioni relative alle condizioni di lavoro.

6. La risposta del Governo ai commenti delle associazioni dei lavoratori

Nelle sue risposte, registrate in Segreteria il 3 agosto 2021 e il 28 ottobre 2021, il Governo precisa che i commenti delle associazioni dei lavoratori sono incentrati sul contenuto del disegno di legge recante “Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e della polizia militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo” attualmente all'esame del Senato della Repubblica. Al riguardo, il Governo ricorda che si segnala che nel corso dei lavori parlamentari sono stati presentati numerosi emendamenti, tuttora all'esame della Commissione Difesa, al fine di affrontare, tra l'altro, le considerazioni di EUROMIL. Il Governo sottolinea il carattere inclusivo dei lavori parlamentari: sono state svolte audizioni prolungate, nell'ambito delle quali sono state consultate le parti interessate, tra cui il COCER, i sindacati militari nonché le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori civili e altre associazioni, tra cui EUROMIL e hanno già avuto l'opportunità di fornire i loro contributi.

Il Governo precisa, in particolare, che il Ministero della Difesa ha già disposto la semplificazione della procedura relativa all'assenso preventivo del Ministero per l'iscrizione del sindacato militare e ha portato a 90 giorni il termine entro il quale la procedura di autorizzazione deve concludersi, invece di 180 giorni. Secondo il Governo, il disegno di legge all'esame del Senato, sostituisce il “previo consenso ministeriale” alla costituzione di unioni sindacali militari, con una “sorta di abilitazione all'esercizio dell'attività sindacale mediante l'iscrizione ad un albo appositamente costituito” che rispetta, secondo il Governo, con i principi dettati dalla Corte Costituzionale alla luce dell'articolo 5 della Carta riveduta. Inoltre, nella censura si afferma che il divieto di aderire a sindacati diversi da quelli militari risponde alle esigenze di tutela delle peculiarità della struttura militare e del numero di sindacati militari sinora costituiti, è di per sé garanzia di possibilità, per qualsiasi personale militare, di scegliere se e con quale associazione far salvaguardare i propri diritti.

Il Governo ritiene inoltre che il disegno di legge miri al passaggio dal vecchio sistema di tutela dei diritti e degli interessi del personale militare da parte degli organi di rappresentanza militare, al nuovo sistema di

tutela dei sindacati militari. Tuttavia, la transizione dovrebbe avvenire in modo graduale e fino all'adozione del disegno di legge, gli organi di rappresentanza militare non possono essere sostituiti da sindacati militari e dovrebbero mantenere il loro ruolo e i compiti previsti dalla normativa di livello primario attualmente in vigore.

Quanto al diritto di sciopero, il Governo ribadisce la sua posizione secondo cui il diritto di sciopero del personale militare, inclusa la Guardia di Finanza, è incompatibile con doveri derivanti dallo stato militare.

7. Valutazione sul seguito

A. Violazione dell'articolo 5

Il Comitato prende atto delle informazioni contenute nella relazione presentata dal Governo, nonché delle osservazioni formulate dalle diverse associazioni dei lavoratori e della risposta del Governo a tali osservazioni.

Il Comitato rileva con interesse che a seguito della sentenza n. 120/2018 dell'11 aprile 2018 della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionali le disposizioni del Codice Militare in materia di divieto per il personale militare di formare sindacati, numerose richieste in merito all'instaurazione del commercio militare le associazioni sindacali si sono concluse con esito favorevole.

In merito alla procedura del “previo consenso” del Ministro della Difesa, per la costituzione di sindacati militari che, in assenza di ricorsi amministrativi e giurisdizionali contro il rifiuto arbitrario di iscrizione, portano il Comitato a ritenere una violazione dell'articolo 5 della Carta, il Governo precisa che il disegno di legge all'esame del Senato della Repubblica sostituirà il “previo consenso” con una “sorta di abilitazione all'esercizio dell'attività sindacale mediante l'iscrizione ad un apposito albo”. La relazione non chiarisce però a sufficienza come il nuovo sistema di iscrizione previsto dal disegno di legge assicuri il diritto degli iscritti alla Guardia di Finanza di costituire sindacati senza preventiva autorizzazione. Attualmente, nell'ambito della procedura di iscrizione, il Comando Generale della Guardia di Finanza formula un parere sullo statuto del sindacato e lo trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze che, entro un termine, rilascia autorizzazione o rigetto. Tuttavia, nel verbale non vengono chiariti i criteri utilizzati dal Comando generale per formulare il proprio parere, o dal Ministero dell'economia e delle finanze per rifiutare o accettare l'iscrizione. Né la relazione fornisce sufficienti informazioni sui rimedi amministrativi e giurisdizionali a disposizione dei sindacati in caso di rifiuto arbitrario della registrazione.

Il Comitato chiede pertanto che la prossima relazione fornisca informazioni dettagliate sulla procedura di registrazione prevista dal disegno di legge e spiegazioni su come il nuovo sistema di registrazione soddisfi i requisiti della decisione del Comitato nel presente caso, ai sensi dell'articolo 5 della Carta. Si richiedono inoltre informazioni sull'iter legislativo e sull'adozione del disegno di legge in questione.

Il Comitato ritiene inoltre che sia ancora in vigore il divieto imposto ai membri della Guardia di Finanza di aderire ad “altre organizzazioni sindacali” ex art. 1475, comma 2, del Codice Militare e il disegno di legge all'esame del Senato, al fine di garantire “compattezza” e “unità” delle istituzioni militari, mantengono questo divieto.

Alla luce di quanto sopra, il Comitato ritiene che la situazione non sia stata resa conforme all'articolo 5 sotto questi aspetti.

B. Violazione dell'articolo 6§2

Il Comitato prende atto delle informazioni fornite dalle organizzazioni dei lavoratori secondo cui, nonostante l'iscrizione di alcuni sindacati militari a seguito della sentenza della Corte Costituzionale dell'11 aprile 2018, le autorità continuano a comunicare esclusivamente con gli organi di rappresentanza della Guardia di Finanza il che si traduce in una reale esclusione dei sindacati dalle relative consultazioni. Prende altresì atto della risposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze a seguito della richiesta di un sindacato militare di partecipare al processo di consultazione di un contratto collettivo, secondo cui fino all'adozione delle modifiche legislative non sarà possibile consentire il commercio sindacato di impegnarsi in consultazioni.

Il Comitato prende inoltre atto dell'affermazione del governo secondo cui la transizione verso un sistema in cui i sindacati militari siano coinvolti in modo più efficiente nei negoziati sui termini e le condizioni di lavoro dovrebbe avvenire gradualmente. Per il Governo non è quindi possibile, prima dell'adozione del disegno di legge, sostituire gli organi di rappresentanza militare con sindacati militari quanto al loro ruolo nei processi negoziali.

Il Comitato ricorda che nella decisione di merito nella presente causa, ha ritenuto, in merito alle consultazioni degli organi rappresentativi della Guardia di Finanza, che non è stato dimostrato che tale procedura assicuri effettivamente trattative significative rispetto alla mera audizione. Il Comitato prende atto che il disegno di legge prevede l'attribuzione di poteri negoziali alle organizzazioni sindacali militari che potranno partecipare ai processi di consultazione con i ministeri competenti all'atto dell'adozione e dell'entrata in vigore del disegno di legge. Tuttavia, la relazione non fornisce informazioni sulle misure adottate o previste da adottare in attesa dell'adozione del disegno di legge in questione, al fine di migliorare la procedura esistente e garantire consultazioni significative degli organi rappresentativi e un loro efficace coinvolgimento nei negoziati.

Pertanto, il Comitato chiede che la prossima relazione fornisca informazioni, in primo luogo, sulle modifiche legislative e in particolare in che misura esse accrescano i poteri negoziali (ad esempio in materia di remunerazione) dei sindacati militari e, in secondo luogo, le misure adottate, in attesa della adozione di questo disegno di legge, al fine di migliorare i poteri negoziali degli organi di rappresentanza militari, come il COCER.

Alla luce di quanto sopra, il Comitato ritiene che la situazione non sia stata resa conforme alla Carta.

C. Violazione dell'articolo 6§4

Il Comitato ritiene che le argomentazioni addotte dal Governo nella relazione, al fine di giustificare un divieto assoluto al diritto di sciopero da parte dei membri della Guardia di Finanza sono state già presentate alla Commissione nell'ambito della presente causa e tali argomentazioni sono stati già respinti dal Comitato nella decisione di merito del 22 gennaio 2019 che concludeva che un divieto assoluto del diritto di sciopero nei confronti della Guardia di Finanza viola l'articolo 6§4 della Carta in quanto sproporzionato rispetto allo scopo legittimo perseguito dal divieto.

Il Comitato rileva che non solo questo divieto assoluto del diritto di sciopero è mantenuto nelle disposizioni del Codice militare, ma anche il disegno di legge all'esame del Senato prevede tale divieto.

Pertanto, il Comitato ritiene che la situazione non sia stata resa conforme all'articolo 6§4 della Carta a questo riguardo.